SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione Piemonte

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2016, n. **181**.

Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera *e)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione»;

Visto l'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'articolo 1, commi 334, 335 e 336, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante «Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera *e)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 1° ottobre 2015;

Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, rispettivamente il 9 marzo 2016 e il 15 marzo 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 5515 del 19 maggio 2016;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Consistenza complessiva delle dotazioni organiche

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è ridotta complessivamente di 2.020 unità, con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui. Conseguentemente, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
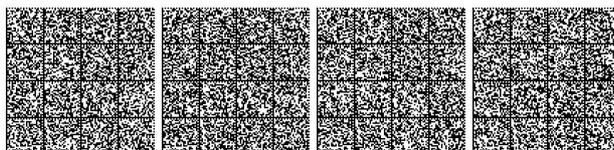
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registrazione n. 3569

Tabella «1»

Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
Fino a	300	1
	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1000	5
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1400	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	Superiore a 1200	12

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella «2»

Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
Fino a	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1000	6
	1100	6
	1200	7
	1300	7
	1400	8
	1500	9
	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA .

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Tabella «3/A»

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi		Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella «3/B»

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
		(a)				
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella «3/C»

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero semicon-vittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
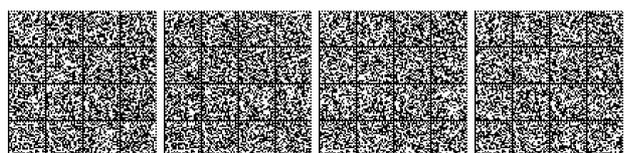
«Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

«Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti pre-

visti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
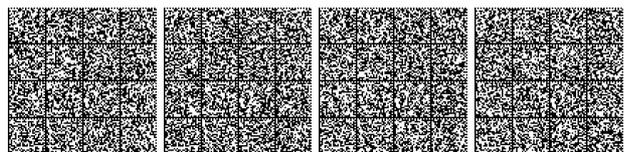
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— Il testo integrale dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O., è riportato nelle note all'art. 1.
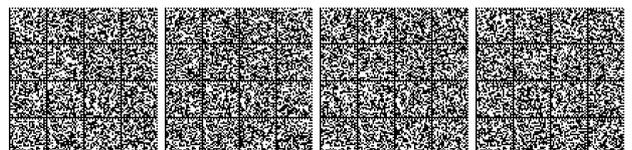
— Si riporta l'art. 19, commi 7 e 10, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155:

«Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

(*Omissis*).

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.

(*Omissis*).

10. L'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 1, commi 334, 335 e 336, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.

336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22-6-2009 n. 119 (Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera *e)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2009, n. 189.

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 334, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112:

«Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411e412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citatodecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui aldecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III deldecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

4-*quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-*ter*), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411e412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

16G00194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale Progetto «Arrest». (Decreto n. 1181).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa internazionale ERANET TRANSCAN 2 «Translation research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy», varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati Membri e Associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «Translation research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy», lanciato dalla ERA-NET TRANSCAN 2, in data 15 gennaio 2015 e strutturato in due fasi. La prima fase prevedeva la presentazione di pre-proposal con scadenza fissata al 16 marzo 2015 e la seconda fase con scadenza fissata al 7 luglio 2015;

Visto l'«Avviso Integrativo Nazionale» n. 352 del 13 febbraio 2015 (Allegato 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la nota protocollo n. 26505 del 15 dicembre 2015 con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la Proposal del progetto «ARREST» - Approaching recurrence and resistance mechanisms in esophagogastric adenocarcinomas from the prospective MEMORI trial, presentata all'Iniziativa internazionale ERA-NET TRANSCAN 2;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «ARREST» figura il seguente proponente italiano:

Fondazione Pisana per la Scienza Onlus che ha presentato una domanda di finanziamento per attività progettuali di importo complessivo pari ad € 492.000,00;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Atteso che il citato Avviso Integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015, protocollo MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G. che al fine di utilizzare le disponibilità dell'anno 2013, ha spostato, tra l'altro, gli oneri dell'iniziativa in questione sull'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric., che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;
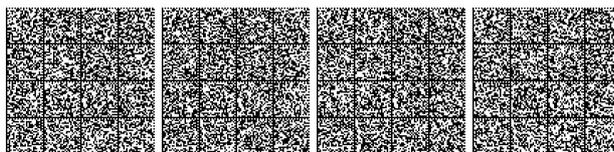
Visto che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di euro 500.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di euro 500.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R., successivamente incrementate come da decreti interministeriali citati;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Unicredit Mediocredito Centrale S.p.a., in merito al progetto «ARREST» prot. MIUR n. 4582 del 10 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ARREST» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislatvo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 196.800,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreti n. 1049 del 19 dicembre 2013 e n. 5 dell'8 gennaio 2015 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015, protocollo MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli Dirigente Uff. VIII di questa D.G.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Come previsto dall'art. 8 dell'«Avviso Integrativo Nazionale» n. 352 del 13 febbraio 2015, in favore del proponente Fondazione Pisana per la Scienza Onlus, in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 50% del contributo ammesso. I soggetti beneficiari privati saranno tenuti a presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa utilizzando lo schema di garanzia predisposto dal MIUR.

3. I restanti pagamenti saranno erogati per S.A.L. e in tal senso i proponenti si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere nei confronti del soggetto beneficiario Fondazione Pisana per la Scienza Onlus alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2836

Allegato 1

• Identificativo PEC n. 275.20150316160005.05261.01.1.49 del 16-03-2015

• Progetto di Ricerca - Titolo : *" ARREST"- Approaching recurrence and resistance mechanisms in esophagogastric adenocarcinomas from the prospective MEMORI trial "*

Data di inizio del progetto : ***01-01-2016*** Durata del Progetto in mesi : **36**

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Fondazione Pisana per la Scienza Onlus di Pisa

• Costo Totale ammesso	**Euro**	**492.000,00**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	295.200,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	196.800,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	295.200,00	196.800,00	492.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	295.200,00	196.800,00	492.000,00

Sezione C -
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca, gli Organismi di Ricerca ai sensi del regolamento UE n.651/2014 (pubblici e privati)

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:
- Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	Totale
- Contributo alla spesa	fino a ***€ 196.800,00***
- Credito agevolato	fino a € -

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06239

DECRETO 15 giugno 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale Progetto «beFit». (Decreto n. 1182).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa internazionale Eranet Transcan 2 «Translation research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy», varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati membri e associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «Translation research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy», lanciato dalla Era-Net Transcan 2, in data 15 gennaio 2015 e strutturato i due fasi. La prima fase prevedeva la presentazione di pre-proposal con scadenza al 16 marzo 2015 e la seconda fase con scadenza fissata al 7 luglio 2015;

Visto l'«Avviso integrativo nazionale» n. 352 del 13 febbraio 2015 (allegato 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la nota prot. n. 26505 del 15 dicembre 2015 con la quale l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la Proposal del progetto «beFIT»- Patient derived models for intra-tumour functional heterogeneity and its implications for personalized medicine, presentata all'iniziativa internazionale Era-Net Transcan 2;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «beFIT» figura il seguente proponente italiano: Consiglio nazionale per le ricerche Dipartimento di scienze biomediche di Roma - Sede delle attività Institute of Genetics and Biophysics «Adriano Buzzati Traverso» di Napoli che ha presentato una domanda di finanziamento per attività progettuali di importo complessivo pari ad € 317.900.00;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visti i decreti interministeriali del 19 dicembre 2013, n. 1049 e n. 5 dell'8 gennaio 2015, che definiscono la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015, prot. MIUR n. 20706 a firma del dott. Gianluigi Consoli dirigente uff. VIII di questa Direzione generale che al fine di utilizzare le disponibilità dell'anno 2013, ha spostato, tra l'altro, gli oneri dell'iniziativa in questione sull'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric., che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;
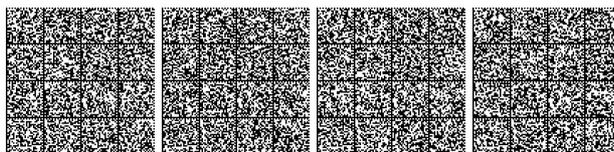
Visto che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di euro 500.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di euro 500.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R., successivamente incrementate come da decreti interministeriali citati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «beFIT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 158.950,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreti n. 1049 del 19 dicembre 2013 e n. 5 dell'8 gennaio 2015 e la ministeriale di aggiornamento delle risorse finanziarie del 5 ottobre 2015, prot. MIUR n. 20706, a firma del dott. Gianluigi Consoli dirigente uff. VIII di questa Direzione generale.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Come previsto dall'art. 8 dell'«Avviso integrativo nazionale» n. 352 del 13 febbraio 2015, in favore del proponente Consiglio nazionale per le ricerche - Dipartimento di scienze biomediche di Roma - Sede delle attività Institute of Genetics and Biophysics «Adriano Buzzati Traverso» di Napoli, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. I restanti pagamenti saranno erogati per S.A.L. e in tal senso i proponenti si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere nei confronti del soggetto beneficiario Consiglio nazionale per le ricerche - Dipartimento di scienze biomediche - Sede delle attività Institute of Genetics and Biophysics «Adriano Buzzati Traverso» di Napoli alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2837

ALLEGATO *1*

• Protocollo n. 5679 del 16-03-2015

• Progetto di Ricerca Titolo : *"beFIT- Patient derived models for intra-tumour functional heterogeneity and its implications for personalized medicine"*

Data di inizio del progetto : ***01-04-2016*** Durata del Progetto in mesi : **36**

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :
Consiglio Nazionale per le Ricerche Dipartimento di Scienze Biomediche di Roma
Sede delle attività : Institute of Genetics and Biophysics "Adriano Buzzati- Traverso" di Napoli

• Costo Totale ammesso	**Euro**	**317.900,00**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	317.900,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	317.900,00	0,00	317.900,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	317.900,00	0,00	317.900,00

Sezione C -
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:
- Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 0% dei costi ammissibili

• *Agevolazioni totali deliberate*	Totale
- Contributo alla spesa	fino a ***€ 158.950,00***
- Credito agevolato	fino a € -

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06240
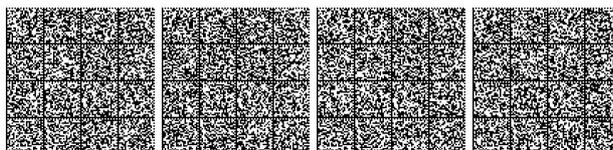
DECRETO 18 agosto 2016.

Modifica del decreto 3 agosto 2016, recante: «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali. (Decreto n. 1610)». (Decreto n. 1654).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto direttoriale n. 1610 del 3 agosto 2016 con il quale è stato avviato l'avviso per lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali;

Visto l'art. 3, di suddetto avviso, che al comma 2 prevede «I soggetti proponenti del Progetto cluster non possono superare il numero massimo di 8. All'interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una università o un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.»;

Considerato che le aree di specializzazione di cui all'art. 2 dell'avviso coinvolgono una vasta platea di operatori economici e stakeholders pubblici e/o privati;

Ritenuta la necessità di garantire la massima partecipazione per la costituzione dei 4 nuovi cluster;

Visto l'art. 11 dell'avviso che al comma 1 fissa il termine di presentazione delle domande alle ore 12 del 13 ottobre 2016;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande in considerazione della presente rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Rettifica art. 3, comma 2

1. Il comma 2 dell'art. 3 è soppresso e sostituito come segue «I soggetti proponenti del Progetto cluster pur non dovendo rispettare alcun vincolo numerico, devono comunque tener conto del valore aggiunto che ciascun soggetto proponente può apportare alla costituzione e allo sviluppo del Cluster stesso. All'interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una università o un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.».

Art. 2.

Rettifica art. 11, comma 1

1. Il comma 1 dell'art. 11 è soppresso e sostituito come segue «Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 del 6 settembre 2016 e fino alle ore 12 del 20 ottobre 2016.».

Roma, 18 agosto 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali,reg.ne pre. n. 3486

16A06763

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 settembre 2016.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti per mancato funzionamento dell'Ufficio NEP presso la Corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Roma prot. n. m_dg.DAG.01/09/2016.0156750.E, con la quale si è reso noto che i giorni 31 agosto e 1° settembre 2016 i locali dell'UNEP, Ufficio Unico di viale Giulio Cesare, n. 53, sono rimasti chiusi per l'allagamento, provocato da grave evento meteorologico, della Palazzina B;

Ritenuta l'eccezionalità dell'evento meteorologico *de quo*, che ha inoltre determinato l'interruzione dei servizi telematici, con conseguente blocco degli applicativi GSU WEB installati presso la sezione esecuzioni civili e la sezione lavoro, nonché l'impossibilità di ricevere o spedire via PEC le notifiche;

Vista la richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli artt.1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della chiusura dei locali dell'UNEP, Ufficio Unico di viale Giulio Cesare, n. 53, nei giorni 31 agosto e 1° settembre 2016, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 settembre 2016

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
CHIAVAROLI

16A06798

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 settembre 2016.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
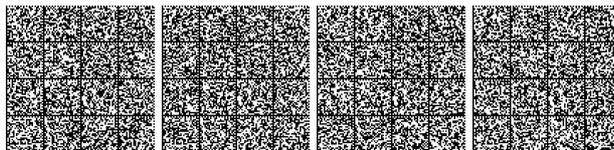
Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° ottobre 2016, nella misura pari a - 0,04%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,96%.

Roma, 12 settembre 2016

D'ordine del Ministro
il direttore generale
SAPPINO

16A06762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 4 agosto 2016 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Talent Stheni Nxumalo, console generale della Repubblica del Sud Africa in Milano.

16A06742

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 1° settembre 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Mary Ellen Countryman, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

16A06743

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 31 ottobre 2016 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Crispin John Short Conroy, console generale d'Australia in Milano.

16A06744

Entrata in vigore dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 77 del 4 maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2016.

In conformità al suo articolo 8, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 19 agosto 2016.

16A06751

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Somalia, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 19 aprile 2016, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2016.

In conformità al suo articolo VII, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 25 luglio 2016.

16A06753

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,117
Yen	114,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4451
Lira Sterlina	0,85476
Fiorino ungherese	308,76
Zloty polacco	4,3314
Nuovo leu romeno	4,4576
Corona svedese	9,494
Franco svizzero	1,0937
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2731
Kuna croata	7,4852
Rublo russo	72,6695
Lira turca	3,3048
Dollaro australiano	1,479
Real brasiliano	3,671
Dollaro canadese	1,4536
Yuan cinese	7,4608
Dollaro di Hong Kong	8,6637
Rupia indonesiana	14819,24
Shekel israeliano	4,2319
Rupia indiana	75,0335
Won sudcoreano	1254,7
Peso messicano	20,7643
Ringgit malese	4,5183
Dollaro neozelandese	1,5438
Peso filippino	51,829
Dollaro di Singapore	1,5212
Baht tailandese	38,647
Rand sudafricano	16,23

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06799

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1168
Yen	114,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,4448
Lira Sterlina	0,8517
Fiorino ungherese	308,97
Zloty polacco	4,3436
Nuovo leu romeno	4,4505
Corona svedese	9,5008
Franco svizzero	1,0951
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2873
Kuna croata	7,4846
Rublo russo	72,4564
Lira turca	3,2977
Dollaro australiano	1,4787
Real brasiliano	3,5991
Dollaro canadese	1,4562
Yuan cinese	7,4565
Dollaro di Hong Kong	8,6631
Rupia indonesiana	14814,35
Shekel israeliano	4,2241
Rupia indiana	74,8703
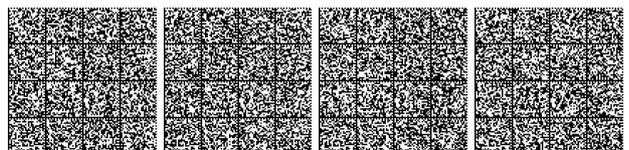
Won sudcoreano	1244,47
Peso messicano	20,7542
Ringgit malese	4,5205
Dollaro neozelandese	1,5427
Peso filippino	51,797
Dollaro di Singapore	1,5196
Baht tailandese	38,608
Rand sudafricano	16,0537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06800

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1132
Yen	115,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,84806
Fiorino ungherese	310,34
Zloty polacco	4,3533
Nuovo leu romeno	4,4575
Corona svedese	9,5159
Franco svizzero	1,0957
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2765
Kuna croata	7,4785
Rublo russo	72,6624
Lira turca	3,2931
Dollaro australiano	1,4806
Real brasiliano	3,6016
Dollaro canadese	1,4583
Yuan cinese	7,4311
Dollaro di Hong Kong	8,6357
Rupia indonesiana	14786,64
Shekel israeliano	4,2229
Rupia indiana	74,5562
Won sudcoreano	1243,66
Peso messicano	20,9424
Ringgit malese	4,5519
Dollaro neozelandese	1,5353
Peso filippino	51,975
Dollaro di Singapore	1,5181
Baht tailandese	38,549
Rand sudafricano	16,1731

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06801

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1146
Yen	115,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,8405
Fiorino ungherese	310,05
Zloty polacco	4,3645
Nuovo leu romeno	4,4558
Corona svedese	9,549
Franco svizzero	1,0978
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,305
Kuna croata	7,4808
Rublo russo	72,8322
Lira turca	3,3003
Dollaro australiano	1,4801
Real brasiliano	3,6026
Dollaro canadese	1,4634
Yuan cinese	7,4452
Dollaro di Hong Kong	8,6463
Rupia indonesiana	14804,78
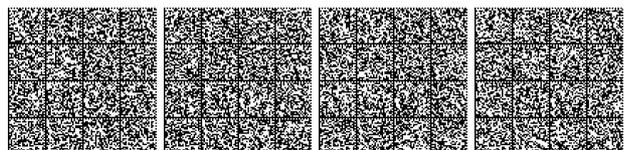
Shekel israeliano	4,2059
Rupia indiana	74,633
Won sudcoreano	1250,35
Peso messicano	20,955
Ringgit malese	4,5675
Dollaro neozelandese	1,5357
Peso filippino	52,1
Dollaro di Singapore	1,5198
Baht tailandese	38,61
Rand sudafricano	16,3512

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06802

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1193
Yen	115,8300
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,8426
Fiorino ungherese	310,13000
Zloty polacco	4,3914
Nuovo leu romeno	4,4525
Corona svedese	9,5985
Franco svizzero	1,0959
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,32
Kuna croata	7,4803
Rublo russo	73,5963
Lira turca	3,3125
Dollaro australiano	1,4810
Real brasiliano	3,6549
Dollaro canadese	1,4643
Yuan cinese	7,4755
Dollaro di Hong Kong	8,6815
Rupia indonesiana	14827,3700
Shekel israeliano	4,2135
Rupia indiana	74,7620
Won sudcoreano	1248,9100
Peso messicano	21,0145
Ringgit malese	4,5740
Dollaro neozelandese	1,5329
Peso filippino	52,2430
Dollaro di Singapore	1,5196
Baht tailandese	38,7390
Rand sudafricano	16,2567

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06803

MINISTERO DELL'INTERNO

Applicazione della sanzione alla provincia di Vibo Valentia per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2010.

Si comunica che in data 7 settembre 2016 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente l'applicazione della sanzione alla provincia di Vibo Valentia per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec17-16.html

16A06754

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Panacur» compresse 250 mg e 500 mg per uso orale per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 431 del 27 giugno 2016

Medicinale veterinario Panacur compresse 250 mg per uso orale per cani e gatti, Panacur compresse forte 500 mg per uso orale per cani e gatti

Confezioni:

scatola da 5 compresse A.I.C. n. 102796036

scatola da 10 compresse A.I.C. n. 102796012

scatola da 20 compresse A.I.C. n. 102796024

scatola da 5 compresse A.I.C. n. 102796063

scatola da 10 compresse A.I.C. n. 102796048

scatola da 20 compresse A.I.C. n. 102796051
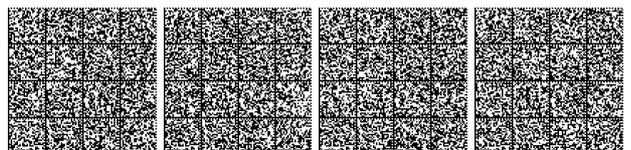
Titolare A.I.C.: Intervet International BV - P.O. Box 31, 5830 AA Boxmer - Olanda

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IA, C.I.3.a

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle etichette o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del Regolamento (CE) n. 1901/2006.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

reazioni avverse (frequenza e gravità)

nei gatti, in casi molto rari, può verificarsi vomito o leggera diarrea.

nei cani possono manifestarsi disturbi gastrointestinali (come vomito o leggera diarrea) in casi rari o reazioni allergiche in casi molto rari.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06745

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Anthelmin Plus Flavour» compresse per cani.

Estratto provvedimento n. 533 del 3 agosto 2016

Medicinale veterinario ANTHELMIN PLUS FLAVOUR compresse per cani

A.I.C 104844030-042

Titolare dell'A.I.C.: KRKA D.D., Novo Mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 novo Mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: UK/V/0340/001/IB/011

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni;

La variazione sopra citata comporta le modifica della sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette come di seguito indicato:

riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06746

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprecis 5 mg/ml» soluzione pour-on per bovini.

Estratto provvedimento n. 534 del 3 agosto 2016

Medicinale veterinario EPRECIS 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini.

A.I.C 104807

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., Via Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (MB)

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: IE/V/0343/001/IB/002

Si autorizza l'aggiunta di tre nuove confezioni, precisamente:

scatola contenente 1 flacone da 1 litro A.I.C. n. 104807072

scatola contenente 1 flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 104807060

scatola contenente 1 flacone da 5 litri A.I.C. n. 104807058

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Sistema spremi-misura pour-on:

flacone traslucido da 250 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) compreso un dosatore da 10 ml graduato ogni 5 ml, con sigilli removibili in alluminio/PE e tappo a vite PE.

Zaino:

flaconi bianchi in HDPE da 1 litro, 2,5 litri o 5 litri, con sigillo rimovibile in alluminio/PE ed un tappo a vite in polipropilene (PP).

flaconi bianchi in HDPE da 1 litro, 2,5 litri o 5 litri, con sigillo rimovibile in alluminio/PE ed un tappo a vite in polipropilene (PP) contenuti in una scatola di cartone.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

scatola contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 104807019

scatola contenente 1 flacone da 1 litro A.I.C. n. 104807072

scatola contenente 1 flacone da 12,5 litri A.I.C. n. 104807060

scatola contenente 1 flacone da 5 litri A.I.C. n. 104807058

flacone da 1 litro A.I.C. n. 104807021

flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 104807033

flacone da 5 litri A.I.C. n. 104807045

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06747

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50% Vetoquinol Italia S.r.l.» polvere per uso in acqua da bere per suini, polli da carne, tacchini e conigli.

Estratto provvedimento n. 542 dell'8 agosto 2016

Medicinale veterinario: OSSITETRACICLINA 50% VETOQUINOL ITALIA S.R.L. polvere per uso in acqua da bere per suini, polli da carne, tacchini e conigli.

Confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103661017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103661029;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103661031.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - A.2.b) Modifica della denominazione del medicinale veterinario per prodotti autorizzati secondo procedura nazionale.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa alla sua denominazione:

da: «Ossitetraciclina 50% Vetoquinol Italia S.r.l.» polvere per uso in acqua da bere per suini, polli da carne, tacchini e conigli;

a: «Pentemicin 500 mg/g» polvere per uso in acqua da bere per suini, polli da carne, tacchini e conigli.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06748

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vectimax 6 mg/g» polvere orale per suini.

Estratto provvedimento n. 543 dell'8 agosto 2016

Medicinale veterinario: VECTIMAX 6 mg/g polvere orale per suini (A.I.C. n. 104163).

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road new Malden, Surrey - KT3 4QS United Kingdom.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: IE/V/0235/001/II/002.

Si autorizza/autorizzano la/le modifica/modifiche come di seguito descritte: armonizzazione degli stampati dopo Repeat Use.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come da sommario delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con il decreto direttoriale del 9 settembre 2016 è stato adottato l'elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016. Il nuovo decreto è reperibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro, nella sezione "Sicurezza nel lavoro".

16A06752

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella Alpina imballaggi società cooperativa», in Villa Santina e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1565 dd. 26 agosto 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile, della cooperativa «Stella Alpina Imballaggi Società Cooperativa» con sede in Villa Santina, codice fiscale n. 02767020304, costituita addì 4 febbraio 2014 per rogito notaio dott.ssa Fabiana Vinale di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Vidrigh, con studio in Tarvisio, via Vittorio Veneto n. 150.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A06755

REGIONE PIEMONTE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale alberato lungo la strada provinciale s.p. n. 2 in Montafia.

(*Omissis*);

D.G.R. n. 36-3896.

A relazione dell'assessore Valmaggia:

Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (di seguito: Codice) è possibile assoggettare a specifica disciplina di tutela particolari aree e immobili per i quali sussiste il notevole interesse pubblico;

la normativa prevede che sia un'apposita commissione, definita dall'art. 137 del Codice, a valutare la sussistenza del notevole interesse pubblico, sulla base di una proposta formulata ai sensi dell'art. 138, comma 1, «con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza e qualità identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono»;

la legge regionale n. 32/2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), all'art. 2, ha istituito la commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 137 del Codice (di seguito: commissione);
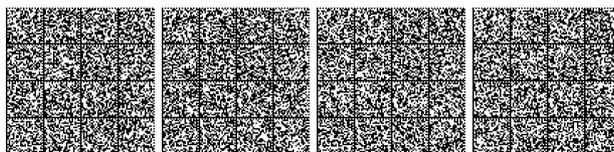
la suddetta commissione è stata costituita con decreto del presidente della giunta regionale n. 73 del 19 novembre 2010 e successivamente ricostituita con decreto del presidente della giunta regionale n. 91 del 14 settembre 2015;

Premesso inoltre che:

in data 10 gennaio 2014 è pervenuta alla commissione dal Comune di Montafia la richiesta di attivazione della procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del proprio territorio, facente seguito a deliberazione della giunta comunale del 23 novembre 2013;

in attuazione di quanto previsto dal Codice, la commissione ha recepito la suddetta richiesta e ha condotto un ulteriore approfondito lavoro istruttorio teso a formulare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2, in ragione delle sue valenze storico-culturali, identitarie, paesaggistiche e botaniche;

la predisposizione della citata proposta è stata perfezionata per tappe successive, attraverso diverse consultazioni con l'amministrazione comunale interessata, che ha contributo attivamente all'elaborazione della proposta; la commissione ne ha tenuto conto nella progressiva redazione delle prescrizioni d'uso «intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi» dalle aree da sottoporre a tutela, ai sensi dell'art. 138, comma 1 del Codice;

in particolare, l'amministrazione comunale è stata consultata sul merito della proposta in data 17 dicembre 2015; a seguito del suddetto incontro, ha fornito ulteriori precisazioni necessarie per la corretta perimetrazione del Viale;

il lavoro istruttorio si è concluso ufficialmente a seguito della riunione della commissione del 16 febbraio 2016, nella quale la commissione è pervenuta all'approvazione finale della documentazione inerente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2, anche a seguito della consultazione dell'amministrazione interessata e dei chiarimenti pervenuti, ufficializzati dal Comune di Montafia con nota dell'8 febbraio 2016;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 139, comma 1 del Codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è stata pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio del comune e della provincia interessati, a far data dal 17 marzo 2016;

al fine di contenere i costi connessi alla pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla stampa quotidiana, prevista ai sensi dell'art. 139, comma 2 del Codice, in ragione della previsione contenuta nell'art. 32 della legge n. 69/2009, è stato possibile assolvere agli obblighi di pubblicità per mezzo delle sole pubblicazioni online;

a seguito dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta non sono pervenute alla regione osservazioni da parte di soggetti privati e/o pubblici;

Richiamato che: ai sensi dell'art. 140, comma 1 del Codice, «la regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'art. 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico»;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta commissione, che riconosce come meritevole di tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004 il Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia (Asti) per le sue valenze storico-culturali, identitarie, paesaggistiche e botaniche che, oltre a costituire un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, è percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale;

Tutto ciò premesso;

Visti:

gli articoli da 137 a 140 del decreto legislativo n. 42/2004;

l'art. 2 della legge regionale n. 32/2008;

la giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, il Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia (Asti), per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nell'allegato A: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia (Asti)», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e rappresentato graficamente nell'allegato A sopra richiamato;

di disporre che gli interventi da attuarsi nell'ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nel medesimo allegato A;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e di trasmettere la stessa al Comune interessato per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4;

di dare mandato agli uffici regionali competenti di provvedere alla pubblicità dei contenuti della dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della presente deliberazione attraverso il sito ufficiale regionale;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013.

(*Omissis*).

Il presidente
della giunta regionale
CHIAMPARINO

La Direzione affari istituzionali e avvocatura
il funzionario verbalizzante
BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla giunta regionale in adunanza 5 settembre 2016.

ALLEGATO *A*
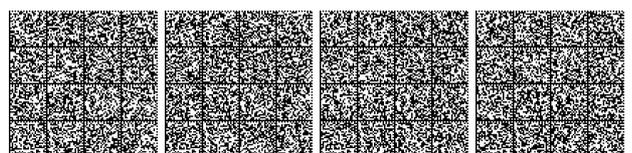
Art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia

Comune:

Montafia (AT)

Foto 1 – Fontana Solforosa, 1925, Archivio Durando
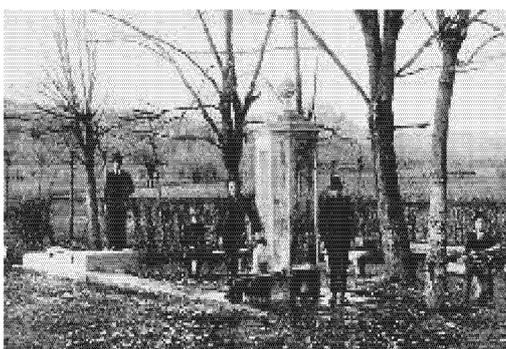
Foto 2 – Tratto prima della salita verso il centro paese
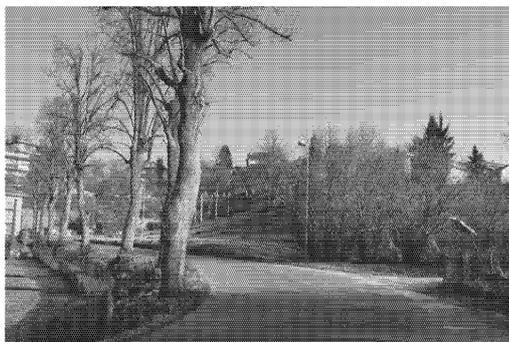
Foto 3 – Tratto in prossimità del Pilone della Madonna Consolata
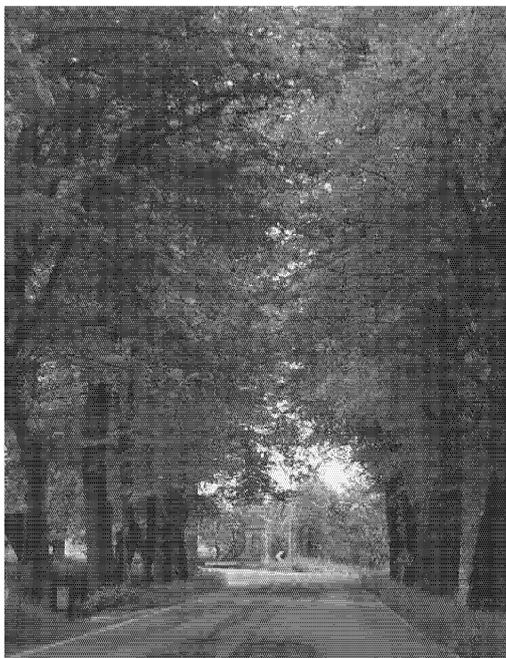
Foto 4 – Prospettiva del Viale dal ponte sul rio Vernetto

Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosce le valenze storico-culturali, identitarie, paesaggistiche e botaniche del Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2, messo a dimora nel 1926 come Viale della Rimembranza, in particolare in quanto, oltre a costituire un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, questo paesaggio è particolarmente percepito dagli abitanti come bene da salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale. Per le suddette motivazioni, si dichiara il notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 di Montafia, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 42/2004.
Descrizione della perimetrazione dell'area	Al fine di contribuire alla protezione, gestione, integrità e autenticità del Viale alberato di Montafia, nella determinazione del perimetro dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico si è scelto di tutelare l'intero tratto stradale occupato dalle piante, partendo dai primi alberi in centro paese fino alla Fontana Solforosa e alla relativa area di pertinenza, ricomprendendo l'intero sedime stradale con le alberature, nonché i tratti dove nel tempo queste sono state asportate. L'esatta individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico è riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE), in scala 1:10.000, con l'ausilio dell'Ortofotocarta AGEA e della base dati catastale SIGMATER 2015 (cfr. perimetrazioni di seguito allegate). Il perimetro ha inizio nel centro storico del Comune di Montafia, lungo il margine nord-orientale della particella individuata quale "strade" del foglio 11 e ricomprendente il sedime della S.P. n. 2. Prosegue dapprima in direzione sud-ovest, successivamente nord-ovest, quindi sud, fino all'incrocio presso la Cascina Cortese; piega quindi in direzione occidentale, seguendo la particella individuata quale "strade" del foglio 5, procedendo in linea retta in direzione della frazione Zolfo, fino ad attraversare il ponte sul rio Vernetto, in corrispondenza del margine occidentale della suddetta particella. Oltrepassato il torrente, include un tratto della particella individuata quale "strade" del foglio 10, terminando in corrispondenza dell'ideale prolungamento del margine occidentale del mappale 883 del foglio 10 e ricomprendendone una parte, delimitata a nord dal confine con i mappali 344 e 884 del foglio 10 e immaginandone la prosecuzione in direzione orientale, fino a congiungersi con la particella denominata "acque" del foglio 10.
Descrizione generale	L'alberata di Montafia fu piantumata a seguito della legge del Ministro Lupi che prevedeva l'istituzione di viali e parchi della Rimembranza, nei quali far corrispondere a ogni pianta, con apposita targa, il nome di un Caduto della Grande Guerra. Furono istituiti un po' ovunque in Italia nel primo Dopoguerra per effetto di alcune circolari del Ministero dell'Interno per preservare la memoria del conflitto. I viali della Rimembranza sono dunque cose pubbliche, formate da due elementi materiali: essenze arboree e targhe commemorative. Il doppio filare di tigli di Montafia fu messo a dimora nel 1926 dalle scolaresche in segno di onore al valore dei combattenti e, fino agli anni Sessanta del secolo scorso, gli alberi da sostituire venivano piantati il 4 novembre dai bambini delle scuole in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale.

	L'alberata fu realizzata lungo lo storico asse di collegamento tra il concentrico e la Fontana Solforosa, punto di ristoro per i viandanti e per il bestiame. Nel Settecento si ha testimonianza dell'esistenza di un primo viale alberato, realizzato dalla Parrocchiale di San Martino e Dionisio all'Oratorio di San Dionigi, di cui oggi rimane solo un pilone votivo. L'alberata, formata da olmi, costituiva anche il collegamento primario di tutta l'area con il fondovalle. Nella mappa catastale del 1880 del Comune di Montafia si può chiaramente individuare il tracciato della Strada dello Zolfo, che dalla Fontana portava al concentrico, unendosi all'alberata di olmi di impianto settecentesco e creando un unico sistema di viali di accesso al paese. La sorgente solforosa, le cui acque furono utilizzate fin da tempi remoti per le loro proprietà curative, divenne a partire dalla seconda metà del XIX secolo un nodo fondamentale per l'approvvigionamento idrico dell'intero abitato e delle frazioni, essendo l'unica fonte d'acqua, oltre alla fontana di Bagnasco, fino alla costruzione dell'acquedotto nel 1929. Nel 1877 iniziarono i lavori di costruzione della Fontana Solforosa in muratura (fino ad allora semplice sorgente naturale) con un nuovo abbeveratoio per il bestiame. Dopo la seconda metà dell'Ottocento, a partire dal pilone di San Dionigi, venne definito un nuovo tracciato viario che collegava la Fontana dello Zolfo alla piazza principale del concentrico, coincidente con l'attuale strada provinciale S.P. n. 2. Nel 1926 il suddetto tracciato divenne viale della Rimembranza e fu piantumato con tigli, accrescendo il valore simbolico dei luoghi. Il complesso arboreo consta di un doppio e semplice filare di tigli; i filari appaiono attualmente composti in prevalenza da soggetti originari, che hanno raggiunto uno sviluppo imponente. Sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, l'alberata fu sottoposta a una drastica capitozzatura, con tagli di grosso diametro a spese delle branche primarie, solo in parte cicatrizzati, che hanno causato negli anni l'indebolimento e compromesso la stabilità di numerosi esemplari, portando ai consistenti abbattimenti del 2013, contestati fortemente dalla popolazione. Oggi il viale non è più utilizzato per le celebrazioni in ricordo della Prima Guerra Mondiale, ma con il trascorrere degli anni è divenuto una fondamentale testimonianza storica e identitaria per gli abitanti del Comune di Montafia, che hanno sollevato la necessità di una tutela organica del viale e promosso l'istanza di dichiarazione di notevole interesse pubblico al fine di scongiurare impropri danneggiamenti e nell'ottica di promuovere la conservazione e il ripristino dell'alberata. La "strada fresca ed ombreggiata", come ancora oggi viene chiamata dalle persone più anziane del paese, costituisce tuttora luogo di incontro e di passeggio per gli abitanti di Montafia. Nel dicembre 2014 sono stati ripiantumati i tigli abbattuti, con ricostituzione parziale della continuità del viale.
Altri strumenti di tutela	Fascia di rispetto di 150 metri dal Torrente Triversa (o Rio Vernetto), ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004.
Prescrizioni specifiche	**Tutela degli aspetti storico-paesaggistici** Si deve tutelare il viale in quanto elemento strutturante del paesaggio, riconosciuto come identitario dalla popolazione locale, sia a livello scenico e percettivo, sia per la sua valenza storica legata al ricordo dei Caduti della Grande Guerra.

	È vietato l'abbattimento delle alberature, ad eccezione della necessità di tutelare la pubblica incolumità nel caso di piante non più vitali. L'autorizzazione ai lavori di abbattimento è subordinata alla dimostrazione che la pianta in oggetto manifesta effettiva pericolosità. Questa deve essere accertata mediante un'accurata analisi di stabilità (es. VTA o analisi di tipo strumentale) con perizia tecnica asseverata eseguita da tecnico abilitato per legge. Gli alberi abbattuti appartenenti al viale tutelato devono essere sostituiti, procedendo al reimpianto di nuovi esemplari, per equilibrare il valore ornamentale e paesaggistico dei soggetti rimossi, consentendo in tempi adeguati il risarcimento dei vuoti creati dagli abbattimenti: a tal fine deve essere mantenuta la localizzazione originaria della pianta eliminata, prevedendo la sua sostituzione con un esemplare della medesima specie arborea (a meno che non sussistano motivazioni di carattere fitosanitario che non lo consentano) e di dimensioni adeguate. Si deve sempre provvedere al ripristino delle aree interessate da eventuali operazioni di estirpazione. Si deve garantire la conservazione e la riqualificazione dei manufatti storici che identificano il percorso alberato (Fontana Solforosa, Pilone della Madonna Consolata), promuovendo interventi di riqualificazione coerenti con la valenza storico-identitaria degli stessi, e la sistemazione dell'area di pertinenza della Fontana Solforosa, al fine di consentirne una maggiore accessibilità e fruibilità. **Tutela degli aspetti percettivi** Deve essere conservata la configurazione d'insieme del viale percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici, mantenendo e/o ripristinando, ove possibile, la continuità e l'effetto di copertura delle chiome degli alberi; a tal fine è sempre possibile e auspicabile l'integrazione degli esemplari mancanti. È vietata la posa in opera di cartelli pubblicitari e di strutture simili; sono fatte salve le indicazioni strettamente necessarie ai fini dell'accessibilità turistico-culturale e della fruibilità dei servizi pubblici, da realizzarsi comunque sulla base di un disegno unitario, nonché la cartellonistica finalizzata alla sicurezza stradale. La posa di eventuale cartellonistica, nei limiti sopra individuati, in ogni caso non deve causare danni alle alberature; a tal fine andranno studiate idonee localizzazioni, tali da non generare modificazioni all'assetto vegetazionale esistente, prestando particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione delle visuali e degli scorci sulle aree agricole e sul centro abitato. È vietato aprire nuovi accessi sul tratto di strada provinciale interessato dall'alberata che possano compromettere le caratteristiche di unitarietà e continuità percettiva del viale. **Interventi sulla viabilità** Eventuali interventi di manutenzione e di adeguamento della sede stradale della S.P. n. 2 devono essere compatibili con la salvaguardia delle alberature esistenti; in particolare devono essere escluse attività o transiti che danneggino, in maniera anche non permanente, le alberature e i loro apparati radicali. È consentito l'inserimento di adeguati strumenti di dissuasione della velocità veicolare e di eventuali barriere protettive tra la carreggiata e gli alberi, compatibili con il mantenimento delle caratteristiche di pregio paesaggistico del viale. Eventuali interventi di realizzazione di impianti di illuminazione pubblica

	dovranno essere coerenti con il mantenimento delle caratteristiche di pregio paesaggistico del viale e non interferire con visuali e assi prospettici, né con i manufatti di carattere storico. Gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle scarpate e alla stabilità idrogeologica, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnico-normativa, devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, evitando l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo. **Interventi sulle alberature** È vietato impermeabilizzare le aree a ridosso delle piante, riportare terriccio e danneggiare le appendici radicali. Per tutti gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata si devono adottare precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità. In caso di interventi di spollonatura, sempre raccomandabili, devono essere previsti adeguati accorgimenti per la gestione dei traumi basali degli alberi. Gli interventi di potatura devono essere finalizzati a mantenere le piante sane, favorendo il massimo sviluppo possibile della chioma, in modo da fruire appieno degli effetti paesaggistici delle fronde degli alberi. In tale ottica, detti interventi devono essere effettuati rispettando, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero, evitando in ogni caso interventi di capitozzatura (asportazione totale della chioma) e prevedendo il taglio delle branche primarie con precisi criteri dendrochirurgici. Per i platani, presenti nell'area di pertinenza della Fontana Solforosa, devono essere previsti adeguati interventi preventivi contro il cancro colorato, al fine di consentire una maggiore longevità degli esemplari a dimora e limitare le sostituzioni nel tempo.

Individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riportata sulla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE).
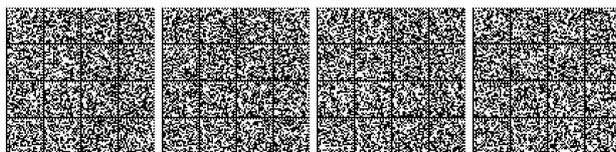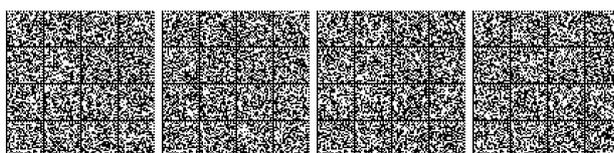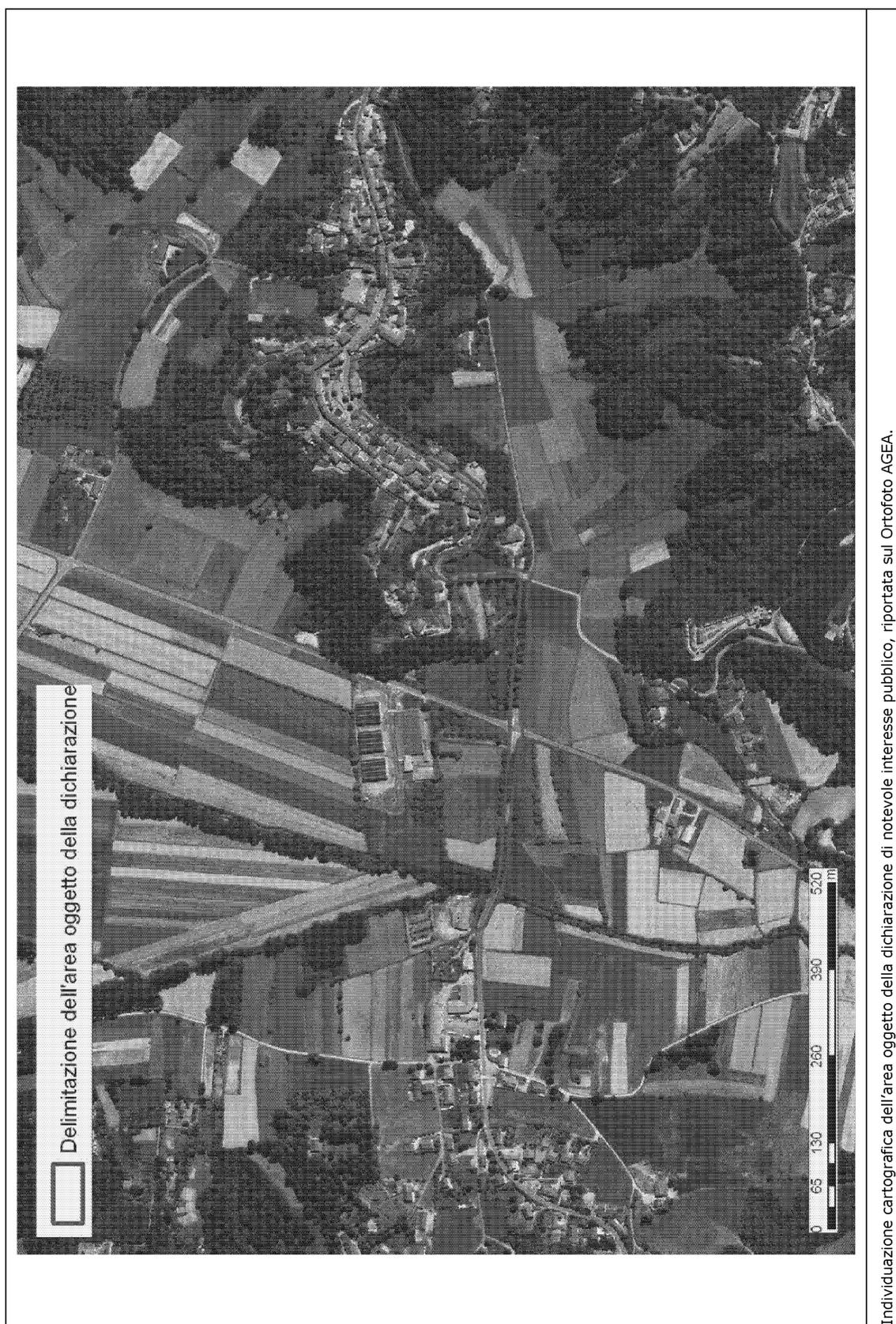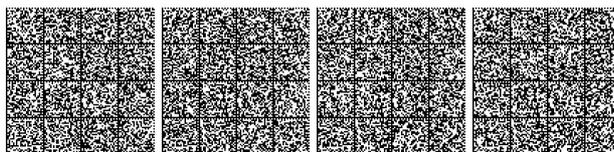
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo ai comunicati del Ministero della difesa riguardanti la dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile in Tarvisio e in Patti. (Comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 213 del 12 settembre 2016).

Nei comunicati citati in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, prima colonna, al primo rigo di entrambi, dove è scritto: «Con decreto *direttoriale...*», leggasi: «Con decreto *interdirettoriale...*» ed inoltre, in quello relativo ad un immobile in Patti, dove è scritto: «…datato 13 *luglio* 2016…», leggasi: «…datato 13 *giugno* 2016…».

16A06825

Avviso relativo al comunicato del Ministero della difesa concernente: «Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare di immobili, in Udine.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 213 del 12 settembre 2016).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «Con decreto direttoriale n. 308/3/5/2016 datato *17* luglio 2016…», leggasi: «Con decreto direttoriale n. 308/3/5/2016 datato *7* luglio 2016…».

16A06826

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-219) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
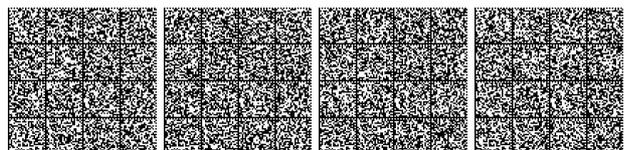
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
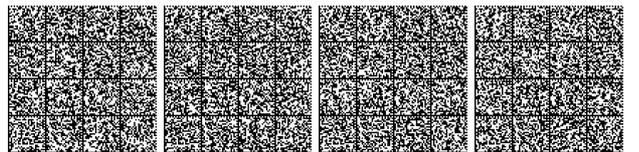
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.